



COMUNE DI SANT'ANASTASIA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

ORDINANZA N. 273 del 9/12/2020

I ISTITUTO COMPRENSIVO - "TEN. M. DE ROSA"-S. ANASTASIA
Prot. 0003321 del 10/12/2020
A-41 (Entrata)

OGGETTO: Ordinanza n. 271 del 7.12.2020 di “proroga dell’ordinanza sindacale n. 265 del 19/11/2020, concernente la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole del territorio del Comune di Sant’Anastasia” – modifica.

IL SINDACO

VISTI:

- l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale;
- l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante la “dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali”, prorogato al 31 gennaio 2021 dall'art. 1, comma 1, decreto-legge 7 ottobre 2020;
- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con particolare riferimento al suo art. art. 1, comma 2, lett. e), che identifica, quale misura di contenimento dell'epidemia da COVID-19, Art. 1, comma 2, lett. p), la “sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché dei corsi professionali e delle attività formative svolti da altri enti pubblici, anche territoriali e locali, e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, rubricato «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza



COMUNE DI SANT'ANASTASIA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"», con particolare riferimento:

- *al suo art. 1, comma 10, lett. s) recante disposizioni sullo svolgimento delle attività didattiche delle scuole secondarie e primarie, che «le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. E' obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina»;*
- *al suo art. 2, reca le disposizioni da osservarsi per le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto;*
- *l'ordinanza del Ministero della Salute del 5 dicembre 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Campania, Toscana, Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano", con il quale la Regione Campania viene classificata tra le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto;*
- *l'ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 93 del 28 novembre 2020, a norma del quale, fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico:*
 - «1.1. Con decorrenza dal 30 novembre 2020 e fino al 7 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.2., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima, quelle della prima classe della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori. E' dato mandato alle AA.SS.LL.



COMUNE DI SANT'ANASTASIA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

territorialmente competenti - con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- di continuare gli screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente, agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 9 dicembre 2020;

1.2. con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

*1.3 con decorrenza immediata, restano altresì consentite le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 Giunta Regionale della Campania Il Presidente anni) e della prima classe della scuola primaria, nonché delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima. E' demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. **E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie.** Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza;*

1.4. è dato mandato all'Unità di crisi regionale di programmare periodiche misure di screening relative al mondo della scuola, con modalità tali da consentirne la capillarità sul territorio;

1.5. sono approvate le nuove Linee Guida- Misure precauzionali relative alle attività di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea, allegate sub 1 al presente provvedimento»;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 271 del 7/12/2020, con la quale veniva disposta la proroga della precedente ordinanza sindacale n. 265 del 19/11/2020 di sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole nel territorio comunale fino all'8 gennaio 2021, in relazione alle risultanze sul numero dei tamponi positivi al SARS-Cov-2 trasmessi dall'UOPC 51 dell'ASL Napoli 3 SUD;

VISTA l'ordinanza della Regione Campania n. 95 del 7 dicembre 2020, con la quale viene disposto quanto segue:

«1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania:

1.1. fermo quanto previsto al successivo punto 1.2., restano sospese, con decorrenza dal 9 dicembre 2020 e fino al 23 dicembre 2020, le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima e dalla seconda, delle classi della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori;



COMUNE DI SANT'ANASTASIA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

1.2. restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

1.3. con decorrenza dal 9 dicembre 2020, restano consentite le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e della prima classe della scuola primaria; sono altresì consentite in presenza le attività didattiche delle seconde classi della scuola primaria e delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima e/o la seconda. E' demandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza. E' demandato all'Ufficio scolastico regionale di individuare, di concerto con i dirigenti scolastici, forme flessibili per la fruizione di una didattica integrata in modalità sincrona e/o asincrona da parte degli studenti, tenuto conto dei singoli contesti, anche familiari»;

DATO atto che:

- dalle ultime comunicazioni dell'UOPC 51 dell'ASL NAPOLI 3 SUD si evincono alla data del 7 dicembre 2020 n. 205 soggetti positivi attivi, ossia positivi al tampone poi non negativizzati, considerati dal ventunesimo giorno antecedente;
- tale dato, comparato al numero dei positivi attivi rilevati il 19 novembre 2020, pur evidenziando una flessione dell'incidenza del COVID-19 nel territorio comunale di Sant'Anastasia, non giustifica la riapertura delle attività scolastiche in presenza, risultando comunque persistere uno scenario di elevato rischio da contagio;

RILEVATO che la ripresa dell'attività in presenza per gli alunni delle prime classi delle scuole primarie e degli alunni della scuola dell'infanzia può costituire un fattore di accelerazione della diffusione dell'epidemia, specie in relazione all'approssimarsi delle vacanze natalizie per le quali le occasioni conviviali potrebbero nuovamente rinfocolare il numero dei contagi a danno delle fasce demografiche più esposte agli effetti più dannosi della malattia;

RITENUTO di dover prorogare, in relazione agli evidentissimi rischi per la salute pubblica, il periodo di sospensione delle attività in presenza delle scuole disposto con ordinanza n. 265/2020, tenuto conto che il vigente "protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19", a fronte di dati epidemiologici particolarmente allarmanti, può risultare insufficiente in relazione alla probabile emersione di nuove positività nelle aule scolastiche;



COMUNE DI SANT'ANASTASIA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

RILEVATO che l'ordinanza n. 95 del 7 dicembre 2020 del Presidente della Regione Campania, dispone, con decorrenza dal 9 dicembre 2020 e fino al 23 dicembre 2020, la sospensione delle attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima e dalla seconda, delle classi della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori, riconoscendo ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, il potere di disporre ulteriori provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie;

RITENUTO di dover modificare la propria ordinanza n. 271 del 7/12/2020 in relazione al periodo di sospensione, rapportandolo a quello previsto dalla vigente ordinanza del Presidente della Regione Campania;

RITENUTA la propria competenza al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 267 del 18 agosto 2000 e del comma 3, art. 32, L. 23 dicembre 1978, n. 833;

ORDINA

1) con effetto immediato dall'adozione della presente ordinanza e, salvo diversi provvedimenti statali o regionali in materia, fino al giorno 23 dicembre 2020 la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte gli istituti scolastici, anche privati, sul territorio comunale già disposta con ordinanza n. 265 del 19 novembre 2020;

2) è rimessa ai dirigenti scolastici la valutazione della sussistenza delle condizioni di contesto idonee a consentire lo svolgimento in presenza delle attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali;

3) il presente provvedimento sostituisce l'ordinanza sindacale n. 271 del 7/12/2020;

DISPONE

1) la comunicazione della presente ordinanza:

- alla Prefettura di Napoli;
- alla Regione Campania;
- alla Competente ASL Napoli 3 SUD;
- al Commissariato di polizia di Napoli di Ponticelli;
- al Comando Carabinieri di Sant'Anastasia;
- al comando della Polizia Locale;
- a tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio anastasiano;

2) che la presente ordinanza sia resa immediatamente esecutiva mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune;

AVVISA



COMUNE DI SANT'ANASTASIA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. è il Magg. Pasquale Maione, il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti.

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Campania nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure – in alternativa – ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Sant'Anastasia, 9 dicembre 2020

Il Sindaco
dott. Carmine Esposito

/SEG GEN GP